28

# CORRISPONDENZA

relativa alla erezione di un Convento

per le Suore Infermiere dell' Istituto chiamato

THE LITTLE COMPANY OF MARY.

U,R<sup>R</sup> B.157

# CORRISPONDENZA

relativa alla erezione di un Convento
per le Suore Infermiere dell' Istituto chiamato
The little Company of Mary.



Palazzo Arcivescovile, Valletta, 16 Febbraio 1898.

Eccellenza,

Come già, per altra via, l' Eccellenza Vostra è stata informata, la ottima accoglienza data da tutta la popolazione di questa isola ad alcune Suore Infermiere dell' Istituto chiamato "The LITTLE Company of Mary," da me nell' anno 1894 invitate a stabilire un Convento nell' Isola medesima, ha indotto il Comitato nominato da me stesso in quell' anno per assisterle nei loro bisogni, a raccomandare la erezione,—con mezzi da essere raccolti per via di volontarie contribuzioni,—di un Convento spazioso abbastanza per l' abitazione di un numero di Suore corrispondente ai bisogni di questa isola, con alcune stanze, a guisa d' infermeria, per malati che non possano essere soddisfacentemente curati sia nei luoghi in cui fossero alloggiati, sia nei pubblici Ospedali.

Approvato quel progetto con decreto mio del 23 Gennaio 1897, è stata senza difficoltà raccolta una somma la quale,—colle £s 1000 che V. E., in qualità privata, ha avuto la bontà di offerire, e depositare presso Sir A. Dingli, l'Onorevole Dr. Alfredo Naudi, e il Sigr. Federico Vella, come suoi fiduciari,—ascende già a poco meno di £s. 1500; e dall' altra parte, Monsignor Emmanuele Maria Debono, Direttore del Comitato suddetto, per contratto ricevuto negli atti del Notaro Sigr. Francesco Caruana Dingli il 20 Dicembre ultimo (1897), ha generosamente donato a me,



nella mia qualità di Vescovo Diocesano di Malta, un terreno in quello stesso atto descritto, e posto nella contrada detta "Ta Mrabat," entro i limiti di S. Giuliano, per la costruzione, sul medesimo, del Convento proposto, a condizione, fra altre, che il Decreto suddetto non sia modificato altrimenti che nel senso di una lettera portante la data del 27 Novembre 1897 (V. pag. 14), della quale una copia è unita al citato contratto.

Quella lettera contiene la conclusione di una corrispondenza dei detti Signori fiduciarj di V. Ecc. con me stesso, colla quale, di comune accordo, è stato stabilito quanto segue:

- 1°. Che il Convento dev' essere goduto, in perpetuo ed esclusivamente, dalle Suore Infermiere dell' Istituto chiamato "The Little Company of Mary;
- 2°. Che, nel caso in cui le Suore suddette abbandonassero questa isola, o altrimenti cessassero permanentemente, con o senza l'assenso dei loro Superiori, di eseguire in questa isola i doveri prescritti dalle costituzioni del loro Istituto, il Vescovo Diocesano pro tempore dovrà procurare di riattivare lo Stabilimento per mezzo di Suore da altri Conventi dell' Istituto medesimo, o, in difetto, per mezzo di Suore Infermiere appartenenti a qualche altro Istituto di carità di presso che uguale natura: con questo bensì che, in ogni caso, le Suore sostituite, qualunque sia l' Istituto al quale appartengano, siano persone delle quali la lingua nativa sia l'Inglese. Nondimeno, questa condizione rispetto alla lingua nativa, non toglie all' Istituto suddetto The LITTLE Com-PANY OF MARY, o a qualunque altro che, come sopra, gli succedesse, la facoltà di collocare nel Convento di Malta Suore nate in queste isole, in numero però non eccedente il quarto di quelle la cui lingua nativa sia l' Inglese.

La utilità di un Istituto così formato, nell' interesse di tutta la popolazione senza alcuna distinzione, mi sembra evidente; e mi lusingo, pertanto che V.ra Ecc.za voglia compiacersi di fare

sì che siano dati i passi opportuni per una Ordinanza che esenti me stesso e i miei successori nella Sede Episcopale di Malta, rispetto al fondo acquistato in virtù del contratto sopra citato (del quale, coi documenti unitivi, è quì acclusa una copia) dagli effetti del Proclama No. XXIII del 25 Giugno 1822.

Mi rassegno, intanto, colla più alta stima,

Di V.ra Ecc.za

Um.mo e Dev.mo Servo

A Sua Eccellenza (fto.) ★ P. Arciv. Vescovo di Malta. Gen. Sir A. Lyon Fremantle K.C.M.G., C.B.,

Gov.e di Malta.

Palazzo.

Segue la corrispondenza citata nella lettera che precede, e conclusa colla lettera del 27 Novembre 1897, di cui una copia è unita al contratto di donazione.

## CORRISPONDENZA

eitata nella lettera dell' Arcivescovo al Governatore in data del 16 Febraro 1898.

Valletta 16 Novembre, 1897.

#### Eccellenza Rev.ma

Onorati di un mandato col quale S. E. il Generale Sir Arthur L. Fremantle (Governatore di queste isole), depositando presso di noi la somma di mille lire sterline, c'incaricava di offerirla, in nome suo, come contribuzione al fondo che s'intende di formare per la costruzione di una Casa conveniente per le Suore Infermiere dell'Istituto chiamato The little company of Mary, sotto alcune condizioni apposte nell' interesse del soggetto medesimo,—ne demmo, senza indugio, informazione al Comitato da V. E. Rev.ma, nel 1894, costituito per assistere quelle Suore nei loro bisogni,—con lettera in data del 12 Giugno ultimo scorso, della quale è quì annessa una copia (A).

- 2. Il 23 dello stesso mese ricevemmo la risposta del Comitato, colla quale, fra altre cose, ci si chiedeva di cooperarci presso il Generale perchè si compiacesse togliere via la prima delle dette condizioni (relativa alla persona o società che sarebbe investita della proprietà dell' edifizio contemplato), o renderla conforme a una disposizione contenuta in un Decreto di V. E. Rev. ma portante la data del 23 Gennajo 1897 (B).
- 3. Su quella proposta noi, con lettera del 5 Luglio, spiegammo distesamente i motivi della condizione suddetta, e quelli ancora per cui la disposizione contenuta nel citato Decreto, da noi adottata in parte, non poteva esserlo per intero senza l'aggiunta di alcune parole di natura esplicativa da noi stessi in quella lettera suggerite; e dichiarammo essere convinti che, avuto riguardo specialmente al cambiamento delle circostanze, quel suggerimento sarebbe da V. E. Rev. ma approvato (C).
- 4. Il dì 8 corrente fummo informati che il Comitato, non credendosi competente a trattare la questione, ci rimetteva alla Eccellenza Vostra. Quella determinazione fu da noi accolta con sommo piacere; e quindi, per facilitare l'esame della questione, prendiamo ora la libertà di accludere un foglio (D) contenente una copia della disposizione inserta nel Decreto, e un abbozzo di quella stessa disposizione colla inserzione, nella medesima, delle spiegazioni da noi proposte. Noi ci lusinghiamo che confrontando l'una coll'altra, Ella sarà a trovare, virtualmente, nella seconda, una fedele interpretazione del concetto involuto nella prima.

Intanto, Monsignore, baciandole rispettosamente il sacro anello, ci rassegnamo con profondo ossequio,

Di V. E. Rev.ma

A S. E. Rev.<sup>ma</sup>
Mons. Pietro Pace
Arcivescovo Vescovo di Malta
etc. etc. etc.

Um.mi e Dev.mi Servitori
A. DINGLI
A. NAUDI
F. VELLA

(A)

Valletta il 12 Giugno, 1897.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

Abbiamo l'onore d'informare V. S. Ill.ma e Rev.ma, e, per mezzo suo, le Signore componenti il Comitato costituito nel 1894 per assistere le Suore Infermiere dell' Istituto chiamato "The Little Company of Mary,"—che Sua Eccellenza il Generale Sir Arthur L. Fremantle (Governatore di queste isole,) ha avuto la bontà di depositare presso di noi, suoi fiduciarj (trustees), la somma di mille lire sterline,—come sua contribuzione al fondo che s'intende di formare per la costruzione di una Casa conveniente per quelle Suore,—sotto le condizioni seguenti:

- 1. Che sia dimostrato, a soddisfazione dei detti fiduciarj, che della proprietà del sito e dell' edifizio sovrapposto sia investita una persona o una società tale da assicurarne, per quanto le circostanze permettano, il godimento alle Suore suddette esclusivamente e perpetuamente;
- 2. Che il sito da essere acquistato, e il disegno per l'edifizio, siano approvati dal Comitato sopra menzionato;
- 3. Che la detta somma di £ 1000 sia applicata al compimento dell' edifizio, vale a dire, quando l'edifizio sia giunto a un punto che, secondo l'opinione di uno o più Periti, di soddisfazione dei fiduciarj, possa, con quella somma, senza alcuna difficoltà allora prevedibile, essere interamente compito, e reso atto per abitazione;
- 4. Che, nè per l'acquisto del sito o per la costruzione dell'edifizio, nè per alcun altro oggetto, alcun peso eccedente ventotto lire sterline l'anno (somma che le Suore vanno annualmente pagando pel fitto della casa nella quale ora abitano) sia imposto sul fondo, sia per canone del sito, sia per interessi di denaro pre-

so a mutuo per l'acquisto di quel sito o per la costruzione dello edifizio, sia per altro oggetto qualsiasi.

5. Che la costruzione dell' edifizio fino al punto al quale deve essere giunta (V. sopra § 3) perchè si possa domandare il pagamento di qualunque parte della detta somma di £ 1000, sia eseguita entro due anni e sei mesi contabili dal 1. Luglio prossimo (1897).—Mancando questa condizione, Sua Eccellenza potrà ritirare quella somma dai fiduciarj, e revocare l'offerta della contribuzione sopra menzionata.

Abbiamo l' onore di essere Di V. S. Ill.<sup>ma</sup> e Rev.<sup>ma</sup> Ubb.<sup>mi</sup> Servitori

All' Ill.mo e Rev.mo Signore, Monsignor E. M. Can. Debono, D.D., &c. &c. &c. A. DINGLI A. NAUDI F. VELLA.

(B)

Valletta, 23 Giugno 1897.

Ill.mi Signori,

Accuso ricezione della stimata loro del 12 corrente colla quale m' imformano, con incarico di parteciparne il Comitato, del dono liberale fatto da Sua Ecc. il Governatore a questo Comitato fondatore dell' Istituto chiamato "The LITTLE COMPANY OF MARY," e delle condizioni sotto cui il dono è fatto.

Ho in esecuzione dei miei doveri communicato quella lettera al Comitato, che accolse con molto piacere il dono; ma lo stesso Comitato ed io trovammo che la prima condizione è contraria alla disposizione data da Sua Ecc. Rev.ma col suo Decreto del 23 Gennaro 1897, colla quale, prevedendo il caso della cessazione di esistenza in Malta delle Suore, dispone che lo Stabilimento proposto debba passare all'Autorità Ecclesiastica per convertirlo

in un' opera di pressochè uguale natura. Questa disposizione è intesa ad impedire che le Suore possano in qualunque futuro tempo, ritirandosi da questo paese, vendere per conto proprio lo stabile, e trasportar seco il prezzo.

Perciò lo stesso Comitato m' incarica pregare le SS. VV. Ill.me volersi degnare cooperarsi presso Sua Ecc. il Governatore, perchè volesse togliere quella prima condizione, o renderla conforme a quella di Sua Ecc. Rev.ma il Vescovo.

Con piena stima mi raffermo

Delle SS. VV. Ill.me

Dev.mo ed Obb.mo Servitore E. M. Can. Debono.

Agl' Ill.mi Signori, I SIR ADRIAN DINGLI, G.C.M.G., C.B., LL.D. Onorabile ALFREDO NAUDI LL.D. SIG. FEDERICO VELLA.

(C)

Valletta, 5 Luglio 1897.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

Abbiamo avuto l'onore di ricevere la sua lettera del 23 Maggio ultimo, colla quale, facendo riferenza alla nostra del 12, c'informa che il Comitato accolse con molto piacere la somma offerta da S. E. il Generale Fremantle (Governatore di queste isole), come contribuzione al fondo per la costruzione di una Casa conveniente per le Suore Infermiere dell'Istituto chiamato "The LITTLE COMPANY OF MARY," e prosegue poi chiedendo che noi ci cooperassimo presso Sua Eccellenza perchè la prima condizione apposta al dono suddetto sia tolta via, ovvero resa conforme al Decreto di Sua Grazia l'Arcivescovo Vescovo di Malta, in data del 23 Gennaro 1897, col quale, approvando la deliberazione del Comitato rispetto alla fabbrica della casa suddetta, ha ordinato,

fra altre cose, che, nel caso di partenza delle Suore da queste isole, lo Stabilimento proposto debba passare all' Autorità Ecclesiastica, per convertirlo in una opera di presso che uguale natura. Questa disposizione—osserva V. S. Ill.<sup>ma</sup> e Rev.<sup>ma</sup>—è intesa ad impedire che le Suore possano, in alcun futuro tempo, ritirandosi da questo paese, vendere per conto proprio lo stabile, e trasportare seco il denaro.

- 2. Intorno a questa osservazione ci permetta, Monsignore, di richiamare la sua attenzione, e quella ancora delle Signore del Comitato, ai termini della impugnata condizione, la quale è concepita come segue:—"Che sia dimostrato, a soddisfazione dei "detti fiduciari, che, della proprietà del sito e dell' edifizio so-"vrapposto, sia investita una persona o una società tale da assi-"curarne, per quanto le circostanze permettano, il godimento "alle Suore suddette, esclusivamente e perpetuamente." Riflettendovi sopra, troveranno essere evidente che, secondo questa condizione, le Suore avrebbero dell' immobile l' uso solamente, e non la 'proprietà, la quale sarebbe presso un' altra persona; e quindi, se pure quelle Suore potessero mai essere tentate a vendere quell' immobile, non potrebbero, secondo la legge, farlo con effetto.
- 3. La disposizione contenuta nel Decreto sopra citato è come segue:—
- "6. Che, nel caso le Suore per le quali s'intende erigere "l'opera proposta, abbandonassero l'isola, lo Stabilimento dovrà "passare in piena proprietà all'Ordinario pro tempore unitamen"te a tutti i lasciti e le rendite che in progresso di tempo potesse "acquistare, coll' obbligo di convertirlo in uno Stabilimento di "carità di presso che uguale natura."
- 4. Qui non si accenna punto a proprietà investita in una persona diversa dalle Suore o, meglio, dali' Istituto al quale appartengono; e si deve pertanto ritenere che in quel Decreto si

suppone che, in origine, la proprietà sia per essere data a quello Istituto, per essere però da questo ritenuta fintanto che il fondo sia occupato dalle Suore ad esso appartenenti, e che, ove queste abbandonassero l'isola, l'Istituto cesserebbe ipso facto di avere alcun diritto su quel fondo, la proprietà del quale, indiminuita, passerebbe allora al Vescovo Diocesano, coll'obbligo di convertirlo in uno Stabilimento di carità di presso che uguale natura.

- 5. Alla prima parte di quel progetto, noi crediamo non esservi luogo ad alcuna obiezione. *Mutatis mutandis*, il caso sarebbe simile a quello della Ordinanza No. 11 del 1889, colla quale il Rettore del Collegio di Sant' Ignazio, avendo acquistato per sè e pei suoi successori alcuni immobili, ottenne per sè e pei suoi successori la facoltà di ritenerli finchè se ne facesse uso per un Istituto di educazione. Rispetto però alla seconda parte, per cui la proprietà, perduta dall' Istituto, passerebbe all' Ordinario *pro tempore* coll' obbligo sopra descritto, siamo da S. E. il Generale richiesti di fare le osservazioni seguenti.
- 6. Alla proposta che, nel caso preveduto nel Decreto, il successore dell' Istituto sia il Vescovo Diocesano, certamente non si farà opposizione; purchè però l'obbligo imposto collo stesso Decreto intorno all'uso del fondo, sia espresso in modo da effettuare la condizione (V. sopra par. 2) apposta al dono suddetto. Si spera che le ragioni seguenti saranno ritenute come perfettamente soddisfacenti.
- 7. Sua Eccellenza, fino alla comunicazione fattagli della sopra citata lettera di V. S. a noi diretta, non aveva alcuna notizia del Decreto suddetto; o di alcun altro atto dell' Arcivescovo in riguardo alla costruzione di una Casa per le Suore. Egli aveva, nel corso degli ultimi due anni, sentito espressioni di ammirazione da molti Signori e Signore, Inglesi e Maltesi, cattolici ed acattolici, sul modo come quelle Suore eseguivano i doveri del loro Istituto; e quando, in conversazione con loro e indi ancora

- con V. S. Ill.ma, promise qualunque assistenza che potesse dare per l'opera suddetta,—e fece, in seguito, spontaneamente l'offerta della somma di denaro che sta ora in nome nostro, come fiduciarj, nel Banco Anglo-Maltese,—intendeva, con questo, fare una cosa grata a tutta, in generale, la popolazione di queste isole, senza alcuna distinzione di razza, di classe sociale, o di culto religioso.
- 8. Della utilità di quelle buone Suore ai nativi Maltesi nonostante che la lingua da loro parlata sia l'inglese, Sua Eccellenza, oltre le informazioni dianzi accennate, ha ora una prova positiva, ineluttabile, risultante da un atto solenne dell' Autorità Ecclesiastica, cioè: - 1mo. Dal Ricorso da V.S. fatto a Sua Grazia l'Arcivescovo in Gennaro ultimo scorso, chiedendo che si degni approvare la deliberazione del Comitato, - presa dopo un' esperienza di quasi tre anni dei buoni servigi di quelle Suore, - per la costruzione per le medesime dell' edifizio di cui si tratta, con denari da raccogliersi per via di volontarie contribuzioni da parte della popolazione; 2do. Dal Decreto già citato del 23 dello stesso mese di Gennaro, ove l'Arcivescovo "benedice di cuore "I' opera proposta, persuaso che sarebbe a riuscire di molto van-"taggio spirituale e temporale alla Diocesi, e di grande eccita-"mento ai fedeli a concorrere in sollievo della umanità soffe-"rente."
- 9. Dall' altro canto, per quella parte della popolazione composta di persone che non parlano la lingua italiana, e molto meno la maltese, l'utilità dell' opera delle dette Suore dipende tutta dal fatto che esse parlano la lingua inglese come la lingua propria; e quindi, nel caso che le Suore ora in Malta, appartenenti al Convento dell' Istituto "The little Company of Mary" in Roma, dovessero abbandonare questa isola, talvolta richiamate a cagione di straordinaria diminuzione del numero delle Suore in quella vasta città, la sostituzione da farsi in questa isola do-

vrebbe essere, non di uno Stabilimento di carità di presso che uguale natura, ma di uno Stabilimento identico, consistente cioè in Suore Infermiere che parlino l'inglese come la lingua propria:— in altri termini, la sostituzione, al ramo del Convento di Roma, di un ramo di un altro Convento dello stesso Istituto "The Little Company of Mary."

- 10. Noi siamo inclinati a credere che Sua Grazia, quando inseriva la disposizione suddetta nel suo Decreto, si espresse nel modo sopra riportato, dubitando che potesse essere impraticabile di sostituire alle Suore del Convento di Roma, altre Suore dello stesso Istituto, parlanti la lingua inglese; ma noi siamo ora venuti a conoscere da buona sorgente, che vi è un altro Convento simile a Firenze, due in Londra, un altro in Nottingham, un altro in Limerick, e probabilmente altri in altre parti di Europa ove si trovino Inglesi residenti in numero considerevole. E' quindi da sperare che, provvedendo pel caso eccezionale contemplato nel Decreto, l'Arcivescovo, vedendo la facilità colla quale, in un tempo non lungo, si possa ottenere pel futuro Convento in Malta, il numero necessario di Suore dello stesso Istituto suddetto, si compiaccia di fare una modificazione nella disposizione contenuta nel Decreto suddetto, facendo sì che, in caso di abbandono dell' isola da parte delle Suore presenti, la sostituzione da farsi sia quella di Suore dello stesso Istituto "The little Company of Mary," e,—ove questo sia assolutamente impraticabile,—di Suore Infermiere da un altro simile Istituto, parlanti la lingua inglese come lingua propria, ancorchè il Convento di Malta dovesse, per qualche tempo non molto lungo, rimanere vuoto.
- 11. Su questo punto, Monsignore, noi abbiamo avuto istruzione d'insistere; perchè Sua Eccellenza il Generale, nel contribuire, com' egli desidera, per la buona opera proposta, deve tener

presente la sua alta posizione ufficiale, la quale gl'impone doveri verso tutta la popolazione di queste isole, che Sua Grazia l'Arcivescovo non può mancare di apprezzare.

Abbiamo l' onore di essere, Di V. S. Ill.ma e Rev.ma Ubb.mi Servitori,

All' Ill.mo e Rev.mo Signore, Monsignor E. M. Can. Debono, D.D., &c. &c. &c.

A. DINGLI A. NAUDI F. VELLA.

(D)

Copia di una clausola nel Decreto del Vescovo del 23 Gennaro 1898.

"6°. Che, nel caso le Suore per le quali s'intende erigere "l'opera proposta abbandonassero l'isola, lo Stabilimento dovrà "passare, in piena proprietà all' Ordinario pro tempore, unita"mente a tutti i lasciti e le rendite che, in progresso di tempo, "potesse acquistare, coll'obligo di convertirlo in uno Stabilimen"to di presso che uguale natura."

Proposta riforma di quella clausola.

"Nel caso che le Suore per le quali s' intende erigere l' opera "proposta, cioè le Suore Infermiere del Convento esistente in Roma, "e appartenente all' Istituto chiamato "The little Company of "Mary" abbandonassero l' isola, o altrimenti cessassero perma"nentemente, con o senza l' assenso dei loro Superiori, di ese"guire, in queste isole, i doveri prescritti dalle costituzioni di quello "Istituto,-lo Stabilimento con tutti i suoi accessorj passerà in "proprietà all' Ordinario pro tempore, coll' obbligo di procurare "di riattirarlo per mezzo di Suore da uno o più Conventi esistenti "in altri paesi ed appartenenti allo stesso Istituto, o, in difetto, "per mezzo di Suore Infermiere appartenenti a qualche altro Isti-

"tuto di carità di presso che uguale natura:-con questo bensì che, "in ogni caso, le Suore sostituite, qualunque sia l'Istituto al quale "appartengano, siano persone delle quali la lingua nativa sia l'In-"glese."

Palazzo Arcivescovile
Valletta, 24 Novembre 1897.

Ill.mi Signori,

Avendo attentamente esaminato la modificazione che si desidera fatta alla clausola contenuta nel mio Decreto del 23 Gennaio ultimo scorso, art. 6, che contempla il caso in cui le Suore di cui è parola si ritirassero, e l'obbligo da me assunto di convertire lo Stabilimento in un altro di presso che uguale natura, ho il piacere di significare alle SS. VV. Ill.me che io non ho oggezione che detta modificazione sia fatta testualmente come è espressa negli annessi alla lettera delle SS. VV. del 16 corrente, Doc. D; purchè però si aggiungano le seguenti parole:—
"Nondimeno questa condizione rispetto alla lingua nativa non "toglie all' Istituto suddetto The little Company of Mary, "od a qualunque altro che come sopra gli succedesse, la facoltà "di collocare nel Convento di Malta Suore nate in queste isole, "in numero però non eccedente il quarto di quelle la cui lingua "nativa sia l'inglese."

Questa aggiunta la ritengo necessaria sia perchè è secondo la mente del Comitato permanente che promosse e fondò l' Istituto sotto la mia direzione, sia perchè, dovendo le Infermiere prestare la loro assistenza ad ogni classe di persone, si rende necessario che vi siano, nell' Istituto, delle Suore che parlino altra lingua fuori della inglese.



Spero, che le SS.VV. troveranno giuste queste osservazioni; e così, appianate le difficoltà, si potrà mettere subito mano all' opera tanto desiderata da tutta la comunità.

Con sensi intanto di distinta stima, mi è grato ripetermi

Delle SS. VV. Ill.me
Dev.mo ed Aff.mo

\* P. Arciv. Vescovo di Malta.

Ill.mi Signori Sir. Adriano Dingli On. A. Naudi Sig. Federico Vella

27 Novembre 1897. (\*)

### Eccellenza Rev.ma

Abbiamo avuto l'onore di ricevere la pregiatissima lettera del 24 corrente, colla quale V. E Rev.ma c'informa che non ha alcuna obiezione alla modificazione, da noi colla nostra del 16 proposta, della clausola contenuta nel Suo Decreto del 23 Gennaro ultimo, art. 6, purchè si aggiungano le parole seguenti: "Non-"dimeno, questa condizione rispetto alla lingua nativa non toglie "all' Istituto suddetto The Little Company of Mary, od a qua-"lunque altro che come come sopra gli succedesse, la facoltà "di colloeare nel Convento di Malta Suore nate in queste isole, "in numero però non eccedente il quarto di quelle la cui lingua "nativa sia l'inglese;" e ci è grato di dirle che, avendone fatto rapporto a S. E. il Generale Fremantle, siamo stati da lui autorizzati a dare, per quell' aggiunta, il nostro assenso.

<sup>(\*)</sup> Questa é la lettera citata in quella di S. E. Rev.ma del 16 Febbraro 1898, e della quale una copia é annessa all'atto di donazione.

Resta dunque stabilito che, alle condizioni annesse al dono di £s 1000 offerte da S. E il Generale come contribuzione al fondo per la costruzione di una Casa conveniente per quelle Suore, e riportate nella nostra lettera del 12 Giugno ultimo diretta all' Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Monsignore E. M. Can. Debono pel Comitato costituito da V. E. Rev.<sup>ma</sup> nel 1894, viene ora aggiunta, come se vi fosse stata sin dalla data suddetta (12 Gingno), la seguente:

"Nel caso che le Suore per le quali s'intende erigere l'opera "proposta, cioè le Suore Infermiere del Convento esistente in "Roma e appartenente all' Istituto chiamato The little Com-"Pany of Mary, abbandonassero queste isole, o altrimenti ces-"sassero permanentemente, con o senza l'assenso dei loro Supe-"riori, di eseguire in queste isole i doveri prescritti dalle co-"stituzioni di quell' Istituto,—lo Stabilimento con tutti i suoi "accessorj passerà, in proprietà, all' Ordinario pro tempore, "coll' obbligo di procurare di riattivarlo per mezzo di Suore da "uno o più Conventi esistenti in altri paesi, ed appartenenti allo "stesso Istituto, o, in difetto, per mezzo di Suore Infermiere "appartenenti a qualche altro Istituto di carità di presso che "uguale natura:—con questo bensì che, in ogni caso, le Suore "sostituite, qualunque sia l'Istituto al quale appartengano, siano "persone delle quali la lingua nativa sia l'inglese.

"Nondimeno, questa condizione rispetto alla lingua nativa, "non toglie all' Istituto suddetto The Little Company of Mary, "od a qualunque altro che come sopra gli succedesse, la fa"coltà di collocare nel Convento di Malta Suore nate in queste "isole, in numero però non eccedente il quarto di quelle la cui "lingua nativa sia l'inglese."

E quì, Monsignore, ci permetta di unire i nostri voti alla speranza da V. E. Rev.<sup>ma</sup> espressa nella conclusione della lettera

suddetta, che "così, appianate le difficoltà, si potrà mettere subi"to mano all' opera tanto desiderata da tutta la comunità," mentre, col bacio rispettoso del sacro anello, ci dichiariamo

Di V. E. Rev.ma

Um.mi e Devot.mi Servitori

A. Dingli A. Naudi F. Vella.

A S. E. Rev.<sup>ma</sup>
Monsignor Pietro Pace
Arciv. Vescovo di Malta
etc. etc. etc.

